



Azienda Consortile A.C.C.C. N19

Afragola, Caivano, Cardito, Crispano

DELIBERA DI ASSEMBLEA CONSORTILE

N. 3/2023 del 29/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA I COMUNI CONSORZIATI E L'AZIENDA CONSORTILE A.C.C.C.

Il giorno 29/03/2023 alle ore 14:45 e seguenti, nella sede del comune di Afragola **si è riunita l'Assemblea Consortile**, in apposita sala, regolarmente convocata all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

MICHELE EMILIANO

VINCENZO FALCO

GIUSEPPE CIRILLO

| PRESENTI | ASSENTI |
|----------|---------|
| P | |
| P | |
| P | |

Il Presidente dell'Assemblea, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Alla presenza del Presidente dell'Assemblea ANTONIO PANNONE;

Alla presenza del Direttore Generale CARLA PICARDI;

Assunti i poteri dell'Assemblea Consortile dell'Azienda Consortile dei Servizi Sociali A.C.C.C.;

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

PREMESSO:

- _ che con Deliberazioni di C.C. dei Comuni di Afragola (n. 73 del 29.11.2019), Cardito (n.77 del 13.12.2019) e Crispano (n. 25 del 30.12.2019) e con Deliberazione di C.S. del Comune di Caivano n. 9 del 01.06.2020, che qui si intendono integralmente riportate, si è proceduto all'approvazione degli schemi di convenzione, statuto e atto costitutivo dell'Azienda Consortile dei Servizi Sociali A.C.C.C.;
- _ che in data 30.07.2020 si è proceduto, con atto repertorio n. 1650, raccolta n. 1098 innanzi al notaio Francesca Piccirella, notaio iscritta al ruolo dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Cardito (NA) con studio alla via Murillo De Petti n. 8, alla costituzione, in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 30 del Dlgs. N. 267/00, secondo le norme dell'articolo 114 del medesimo TUEL, fra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano, di un'Azienda Consortile denominata "A.C.C.C. (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA)"- per la gestione associata dei servizi alla persona (in seguito per brevità denominata Azienda) per l'erogazione di servizi e prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate, culturali, scolastiche, educative e per l'infanzia, servizi farmaceutici, e più in generale, per la gestione integrata dei servizi alla persona;
- con Decreto del Presidente del CDA n. 5 del 16.06.2022, è stato conferito alla scrivente incarico di Direttore Generale dell'Azienda Consortile A.C.C.C., Azienda per la gestione dei Servizi alla persona ai sensi dell'art. 36 comma 1 dello Statuto, con sottoscrizione del contratto in data 29.08.2022;

DATO ATTO

- che L'Azienda consortile, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale, e conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile;
- che le Aziende Speciali Consortili sono enti associativi, composti da più Enti e sono caratterizzati dalla presenza di un'Assemblea, organo fondamentale ove si riuniscono tutti i rappresentanti degli Enti Soci.
- che l'Azienda consortile dei servizi sociali A.C.C.C., ai sensi dell'art.114 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., commi 4,5 e 5 bis, conforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo dell'equilibrio economico e nell'ambito della legge, l'ordinamento e il funzionamento dell'Azienda è disciplinato dal proprio Statuto e dai regolamenti approvati;
- che con deliberazione Assembleare n. 4 del 31/05/2021 si è proceduto ad approvare il Piano programma 2021-2023 e relativo schema di contratto di servizio tra i Comuni Consorziati e l'Azienda Consortile;

RILEVATO CHE con medesima deliberazione si è proceduto ad approvare lo schema di contratto di servizio, al fine di determinare con speciale attenzione le esigenze locali del territorio, i servizi da realizzare nell'ambito dei Comuni Consorziati conformemente agli obiettivi strategici generali, da sottoporre alla definitiva approvazione dell'Assemblea Consortile;

PRESO ATTO CHE: si rende necessario confermare il contratto di servizi approvato in schema con la sopra indicata delibera, stabilendo, tra l'altro, che esso avrà durata per l'intero periodo di vigenza del Piano Programma 2023 – 2025 fissando la relativa decorrenza dal 1 aprile 2023;

RITENUTO: opportuno prevedere l'automatico rinnovo del contratto in questione per i trienni successivi salvo diverse determinazioni assunte dall'Assemblea Consortile in sede di approvazione del bilancio pluriennale e del Piano Programma triennale;

DATO ATTO CHE: l'art. 10 dell'Atto Costitutivo dell'Azienda Consortile prevede, tra l'altro, che "il Piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e azienda" e che, pertanto, il contratto in questione sarà parte integrante del Piano - Programma 2023-2025;

Acquisito parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica;

Visti:

- la legge 328/2000;
- il D.lgs 267/2000;
- l'atto costitutivo e lo Statuto consortile;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale e qui integralmente riportata;
- di approvare lo schema di contratto di servizio tra i Comuni consorziati e l'Azienda Consortile dei Servizi Sociali A.C.C.C., allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Direttore Generale gli adempimenti consequenziali di competenza anche ai sensi dell'articolo 8 dell'Atto Costitutivo e dell'articolo 11 dello Statuto;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio online contenuto sul sito istituzionale del Consorzio;
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL;

**Il Presidente dell'Assemblea Consortile
Prof. Antonio Pannone**

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI A.C.C.C. AMBITO N19 E I COMUNI DI AFRAGOLA, CAIVANO, CARDITO E CRISPANO.

TRA

IL COMUNE DI AFRAGOLA, con sede in Afragola (NA) Piazza Municipio n. 1, C.F. 80047540630 di seguito indicato come il "Comune", nella persona di _____ autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta;

IL COMUNE DI CAIVANO, con sede in Caivano (NA) Via De Gasperi n. 56, C.F. 01144820634 di seguito indicato come il "Comune", nella persona di _____, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta;

IL COMUNE DI CARDITO, con sede in Cardito (NA) Piazza Garibaldi, C.F. 80103860633 di seguito indicato come il "Comune", nella persona di _____, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta;

IL COMUNE DI CRISPANO, con sede in con sede in Crispiano (NA) Via Pizzo delle Canne,4 C.F.80027620634 di seguito indicato come il "Comune", nella persona di _____ autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta;

E

L'Azienda Consortile dei Servizi Sociali A.C.C.C. - Ambito N19 con sede legale in Afragola, Piazza Municipio n.1, C.F. 09561061210, iscritta al n. NA-1041243 della CCIAA di Napoli, in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Carla Picardi, giusto Decreto del Presidente del CDA n. 5 del 16.06.2022 e successivo contratto con decorrenza 29.08.2022, si conviene e si stipula quanto segue.

PREMESSO CHE

- con Deliberazioni di C.C. dei Comuni di Afragola (n. 73 del 29.11.2019), Cardito (n.77 del 13.12.2019) e Crispiano (n. 25 del 30.12.2019) e con Deliberazione di C.S. del Comune di Caivano n. 9 del 01.06.2020, che qui si intendono integralmente riportate, si è proceduto all'approvazione degli schemi di convenzione, statuto e atto costitutivo dell'Azienda Consortile dei Servizi Sociali A.C.C.C.;
- in data 30.07.2020 si è proceduto, con atto repertorio n. 1650, raccolta n. 1098 innanzi al notaio Francesca Piccirella, alla costituzione, in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 30 del Dlgs. N. 267/00, secondo le norme dell'articolo 114 del medesimo TUEL, fra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispiano, di un'Azienda Consortile denominata "A.C.C.C. (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA')"- Azienda

Territoriale per i servizi alla persona (in seguito per brevità denominata Azienda) per l'erogazione di servizi e prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate, culturali, scolastiche, educative e per l'infanzia, servizi farmaceutici, e più in generale, per la gestione integrata dei servizi alla persona;

- ai sensi dell'art. 3 dell'Atto Costitutivo, l'attività dell'Azienda è finalizzata all'esercizio di servizi socio-assistenziali, culturali, educativi e per l'infanzia, sociosanitari integrati, servizi farmaceutici e di tutela del benessere, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:
 - o la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'Ambito Territoriale N19 e degli altri strumenti di programmazione per i servizi suelencati;
 - o la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
 - o la gestione di interventi di promozione e intermediazione lavoro, formazione, consulenza e orientamento.
- con Delibera di Assemblea Consortile n___ del___ è stato approvato il nuovo schema di contratto di servizi;

DATO ATTO CHE il presente Contratto di Servizio ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra i comuni aderenti al Piano di Zona e l'Azienda Consortile relativamente:

- allo svolgimento di servizi e funzioni, di cui al punto 1 dell'Allegato A dell'atto repertorio n. 1650, raccolta n. 1098 - atto costitutivo, che qui si intende integralmente riportato, di competenza dei Comuni consorziati e del Piano di Zona le cui competenze, per effetto del presente contratto, vengono trasferite in capo all'Azienda Consortile dei Servizi Sociali A.C.C.C.;
- agli aspetti giuridici ed amministrativi connessi ai servizi affidati;
- ai rapporti finanziari tra le Parti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ART. 1 - Principi generali

1. Nello svolgimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, l'Azienda - in quanto soggetto strumentale degli Enti consorziati - fonda la propria attività sul rispetto dei principi statuari e della trasparenza, sia in ordine all'espletamento delle attività sia in ordine alla rendicontazione dei servizi erogati che dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l'Azienda si dota degli strumenti previsti dallo Statuto (budget almeno annuale e bilancio di esercizio) e del Piano programma.

Art. 2 - Oggetto

L'Azienda Consortile dei Servizi Sociali A.C.C.C., attraverso la gestione diretta o avvalendosi di soggetti terzi, eroga in nome e per conto dei Comuni partecipanti i servizi sotto declinati.

| |
|---|
| DESCRIZIONE |
| Ufficio di Paino |
| Servizio Sociale Unico d'Ambito |
| Servizio di Segretariato Sociale |
| Centro per le famiglie |
| Servizio Affidato e Adozioni |
| Servizi per la prevenzione dell'abuso e del maltrattamento |
| Servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere |
| Servizi di pronto intervento sociale |
| Servizi domiciliari sociali e sociosanitari per anziani, minori e disabili |
| Servizi diurni sociali e sociosanitari per anziani, minori e disabili |
| Servizi residenziali anziani, minori e disabili |
| Altri servizi sperimentali per anziani, minori e disabili |
| Servizi per il contrasto alla povertà |
| Servizi per gli immigrati, rom e senza fissa dimora |
| Ogni altro servizio sociale e sociosanitario previsto nel Piano di Zona |
| Ulteriori servizi trasferibili |
| Servizi per la popolazione giovanile |
| Servizi per la promozione e l'intermediazione lavoro |
| Servizi culturali |
| Servizi scolastici, educativi e per l'infanzia |
| Servizi farmaceutici |

Art. 3 - Competenze dell'Azienda Consortile dei Servizi Sociali A.C.C.C.

Per l'erogazione dei servizi di cui sopra, l'Azienda si occuperà:

a) della gestione amministrativa, contabile e della programmazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione.

b) della gestione delle risorse economiche e finanziarie costituite da:

Fondo di dotazione dell'azienda consortile A.C.C.C. derivante dai conferimenti iniziali degli enti partecipanti,

Fondo Nazionale per le Politiche Sociali,

Fondo Sociale Regionale,

Fondo per la Non Autosufficienza,

Ulteriori ed eventuali risorse pubbliche e private rientranti nella competenza della Programmazione del Piano di Zona,

Trasferimenti dei Comuni connessi all'esercizio dei servizi declinati nel presente contratto,

Entrate da rette degli utenti beneficiari dei servizi erogati;

- c) della cura e del mantenimento dei rapporti amministrativi e contabili con i comuni aderenti, la Regione Campania, nonché con tutti gli altri enti e/o organismi con cui si realizza la programmazione zonale;
- d) della attività di rendicontazione inerente la programmazione zonale e dell'assolvimento degli obblighi informativi verso gli enti e/o organismi competenti;
- e) delle funzioni assegnate dalle vigenti normative ai Piani di Zona.

L'affidamento della gestione di ulteriori servizi all'Azienda, dopo la stipula del Contratto, potrà avvenire mediante apposita richiesta da parte del Comune e relativa accettazione da parte dell'Azienda, con provvedimento dell'Assemblea Consortile. Una volta perfezionatesi, richiesta e accettazione costituiranno formale integrazione del Contratto. Ciascun comune aderente all'Azienda provvederà alla presa d'atto della integrazione contrattuale.

Il conferimento della gestione di ulteriori servizi nel settore sociale avverrà con formale provvedimento assunto dai competenti organi dei Comuni interessati, previa intesa con l'Assemblea consortile.

Art. 4 - Durata del contratto

Il presente contratto decorre dal _____ ed ha durata fino al _____. Il presente contratto si intende automaticamente rinnovato per i trienni successivi salvo diverse determinazioni assunte dall'Assemblea Consortile in sede di approvazione del bilancio pluriennale e del relativo Piano Programma.

ART. 5 - Impegni dell'azienda

L'Azienda, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga a garantire che la gestione dei servizi e delle funzioni avvenga nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza, tenuto conto delle finalità definite nel piano programma e degli obiettivi del budget annuale e triennale.

L'Azienda assicura la più ampia trasparenza e comunicazione nei confronti dei Comuni e, previa apposita richiesta, consente ai Comuni l'accesso agli atti relativi all'organizzazione e alla gestione del servizio.

ART. 6 - Impegni dei comuni

I Comuni, nel legittimo rispetto delle proprie funzioni e dell'interesse della collettività, si impegnano a garantire all'Azienda le condizioni necessarie ad un efficiente espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto e a fornire supporto all'Azienda, attraverso la condivisione di dati ed informazioni funzionali al miglioramento della gestione e a comunicare all'Azienda tutte le attività poste in essere che possano incidere sulla gestione del servizio. Gli stanziamenti dovuti dai Comuni Consorziati relativi al fondo di gestione e al fondo per il finanziamento di servizi e prestazioni saranno quantificati nel Piano-programma e nel Bilancio di previsione.

ART. 7 - Criteri per la gestione dei fondi e del patrimonio dell'azienda

- 1) I costi di gestione dell'azienda saranno finanziati mediante:
 - a) una contribuzione annuale, se deliberata dall'Assemblea dei Soci;
 - b) la contribuzione diretta ai servizi resi all'ente;
 - c) i contributi erogati da altri enti pubblici,
 - d) la eventuale contribuzione dell'utenza, ove prevista.
- 2) I criteri di imputazione dei costi ai servizi erogati - funzionali alla determinazione della contribuzione diretta a carico dell'ente - saranno stabiliti ogni anno in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

ART. 8 - Trasferimenti fondi e quote

Con riferimento ai trasferimenti dei Comuni aderenti all'Azienda, si concorda che le quote, relative alla copertura dei costi dei servizi e di funzionamento, vengano versate, secondo le seguenti tempistiche:

- 1 acconto nella misura del 40% da liquidarsi entro il 31 marzo
- 2 acconto nella misura del 40% da liquidarsi entro il 30 settembre
- Saldo nella misura del 20% da liquidarsi entro 30 giorni dalla presentazione del Bilancio di esercizio e comunque entro e non oltre il 31 dicembre.

I Comuni che alle date di cui ai punti 1 e 2 non avessero ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione procederanno, al fine di dare continuità ai servizi di cui alla L.R.11/2007, comunque al versamento quote dovute, nel rispetto della tempistica e delle modalità consentite dalle norme vigenti.

ART. 9 - Continuità del servizio.

L'erogazione delle funzioni e dei servizi assunti dall'Azienda non potrà essere interrotta o sospesa, se non per ragioni di forza maggiore o per ordine dell'autorità.

ART. 10 - Controllo sull'attività dell'azienda da parte dei comuni.

I Comuni vigilano sull'andamento delle funzioni e dei servizi affidati e sul rispetto delle condizioni del Contratto; è consentito chiedere all'Azienda chiarimenti su questioni, tecniche e organizzative, attinenti al servizio e segnalare eventuali criticità o disservizi.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, per il tramite del Direttore, con cadenza periodica e con le modalità più funzionali potrà relazionare ai Comuni sullo stato di applicazione del Contratto e al termine dell'esercizio in merito ai risultati conseguiti.

ART. 11 - Responsabilità limiti e coperture assicurative

1) Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura all'Azienda o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, ecc.), l'Azienda ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose (ove possibile), con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli

oneri indennitari e/o risarcitori. In ogni caso l'Azienda è tenuta a dare tempestiva comunicazione agli Enti Soci di qualunque evento dannoso si sia verificato nel corso dell'esecuzione delle attività e/o degli interventi di cui al presente contratto.

2) L'Azienda non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dall'Azienda, imputabili agli Enti Soci nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.

3) L'Azienda si impegna alla sottoscrizione di polizze assicurative atte a garantire la copertura per i rischi di responsabilità di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, perdite patrimoniali, ecc.) e agli Enti Soci, nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno servizi e/o lavori per l'intera durata dell'affidamento, se non già coperti da garanzie assicurative stipulate dagli Enti Soci o da enti proprietari.

ART. 12 - Risorse strumentali

Gli automezzi, le attrezzature tecniche, i beni mobili ed eventuali beni immobili di proprietà dei Comuni o detenuti ad altro titolo, saranno concessi in comodato d'uso gratuito all'Azienda, per singolo progetto attraverso apposito contratto. L'acquisto di altri beni e di nuove forniture sarà effettuato dall'Azienda stessa con le risorse assegnate dai Comuni o diversamente ottenute da altri Enti.

ART. 13- Protezione dei dati personali

I Comuni, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 679/16 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, quali Titolari del Trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 7 e 24 del GDPR, nominano, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'Azienda quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per tutti i servizi e le attività gestite dalla stessa per conto dei Comuni, che hanno la titolarità dei dati e delle funzioni. Ai sensi dell'art. 32 del GDPR, l'Azienda, nell'ambito del trattamento dei dati, adotterà misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento.

ART. 14 - Controversie

Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto, è rimessa alla competenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord.

ART. 15 - Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.

Letto, approvato, sottoscritto.

Data _____

Per L'Azienda Speciale Consortile

Il Direttore Generale
Dott.ssa Carla Picardi

Caivano _____
di Cardito _____

Per il Comune di Afragola
Per il Comune di
Per il Comune

Per il Comune di Crispano



Azienda Consortile A.C.C.C. N19

Afragola, Caivano, Cardito, Crispano

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA I COMUNI CONSORZIATI E L'AZIENDA CONSORTILE A.C.C.C.

Il Dirigente del AREA ORGANI DI VERTICE a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Afragola, 29/03/2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente dell'Assemblea
ANTONIO PANNONE

Direttore Generale
CARLA PICARDI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Afragola, 31/03/2023

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 09/04/2023, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 3/2023 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Afragola, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.